

VERBALE DI ACCORDO PER IL CAMBIO APPALTO

Il giorno 4 dicembre 2009, presso la sede di Trenitalia S.p.A. si sono incontrate la Soc. Team Service s.c.r.l. rappresentata dal Sig. Delfino Graziano

e

Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali:

Filt/Cgil

Fit/Cisl

Uiltrasporti/Uil

Ugl Trasporti





Fast Ferrovie

Salpas/OrSA Trasporti

assistite dalle Segreterie Regionali.

Le parti come sopra costituite, si sono incontrate, così come da convocazione della Società committente, nell'ambito delle procedure di cambio appalto concernenti l'appalto di servizi denominato da Trenitalia Spa "lotto 10 Lombardia Divisione Passeggeri Regionale", così come previsto dall'art.2 dell'Accordo di Settore del 19/11/2005 e in applicazione dell'art.11 del CCNL Attività Ferroviarie.

Dopo ampia e approfondita discussione, le Parti convengono, con decorrenza dal 11 gennaio 2010, anticipando per quanto possibile, quanto segue:



1. A tutti i lavoratori di cui agli allegati elenchi e con riferimento alle unità individuate al successivo p.8, interessati dal cambio appalto lotto 10 Lombardia Divisione Passeggeri Regionale, sarà applicato il CCNL AF 16/04/2003 così come previsto dall'accordo di confluenza del 19/11/2005 e il Protocollo D'INTESA CCNL MOBILITA', sottoscritto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30 Aprile 2009.
2. I dipendenti della Società PMA di cui agli allegati elenchi, transiteranno, a presentazione di una(1) busta paga relativa all'assunzione antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, alle dipendenze della Società Team Service con passaggio diretto e con contratto di lavoro subordinato comunque mantenendo i trattamenti normativi, economici e retributivi in atto al momento del passaggio, comprese le anzianità di settore maturate, maturande, e senza alcuna riduzione d'orario o evento sospensivo dovuti ad ammortizzatori sociali in atto.
3. La Società cedente liquiderà direttamente al personale che transiterà alle dipendenze della Società subentrante il Trattamento di Fine Rapporto, nonché quanto maturato alla data del cambio appalto, o comunque alla data dell'effettivo cambio, a titolo di ratei di ferie, Rol, 13°-14° mensilità e tutto quant'altro maturato a titolo di retribuzione alle dipendenze della Società cedente e non diversamente corrisposto (v. successivo p. 6).
4. I lavoratori assenti, al momento del cambio appalto, per malattia, infortunio, maternità, aspettativa, transiteranno alle dipendenze della Società subentrante allo scadere dell'evento sospensivo in atto. I dipendenti ricompresi nelle liste allegare, avviati ai sensi di quanto previsto dalla L.68/99, transiteranno alle dipendenze della Società subentrante conservando il medesimo avviamento.
5. A tutti i lavoratori saranno mantenuti il profilo d'appartenenza ed il relativo inquadramento professionale oltre alla sede di lavoro e all'orario di lavoro individuale contrattualmente previsto.
Nelle sedi contrattualmente stabilite le parti potranno definire, nel rispetto di quanto definito dal CCNL, diverse modalità organizzative ed operative per la migliore esecuzione delle prestazioni lavorative.
6. In caso di mancato riconoscimento da parte della Società cedente a tutti i lavoratori interessati dell'UNA-TANTUM proporzionalmente alla presenza degli stessi lavoratori per il periodo intercorrente tra la data del 01/01/2008 e quella dell'effettivo cambio appalto e di quanto previsto e dovuto per effetto dello stesso Protocollo e degli Allegati e delle mensilità mancanti sino alla data dell'effettivo cambio appalto, Trenitalia provvederà a trattenere in misura equivalente alle mancate corrisposizioni quanto dovuto alle suddetta Società cedente a fronte delle prestazioni rese e ancora non saldate alla data del cambio appalto. A tale riguardo, le parti convengono che a 60 giorni dalla data di effettiva conclusione delle procedure per il cambio appalto dovrà comunque essere garantita, senza responsabilità della Società Team Service, ai lavoratori interessati dal



cambio appalto stesso l'erogazione dell'UNA-TANTUM nella misura sopra descritta, ove già non corrisposta.

7. In considerazione di quanto stabilito in materia di cambio di appalto dall'art. 2 dell'Accordo del 19/11/2005 e al fine di ricollocare con equilibrio tutto il personale addetto alle lavorazioni riconducibili al precedente lotto regionale, le parti convengono che il primo criterio di assegnazione delle risorse ai nuovi lotti farà riferimento al numero dei lavoratori indicato nel bando di gara. Peraltro, nel caso in cui il cambio appalto avvenga senza la presenza di tutte o di alcune delle Società cedenti, le Società aggiudicatrici subentranti provvederanno ad assumere direttamente il personale sulla base degli elenchi forniti dalla Società committente.

Nel caso in cui gli elenchi pubblicati da Trenitalia comprendano personale utilizzato in più cantieri, come esplicitamente indicato nelle schede di dettaglio pubblicate, la Società aggiudicataria dovrà assicurare il passaggio di un numero di lavoratori proporzionato al valore del lotto, ferma restando la congruità dell'offerta con riferimento ai parametri di gara.


In tutti i casi l'accordo di passaggio dovrà prevedere elenchi condivisi e concordati in sede sindacale.

I numeri risultanti dai bandi di gara e desumibili dai predetti elenchi potranno essere integrati in conseguenza di quanto convenuto in sede sindacale. Inoltre resta inteso che i lavoratori che anche a seguito della predetta verifica sindacale non dovessero transitare alle dipendenze delle Società subentranti saranno impiegati nelle residue attività del vecchio lotto in attesa di essere adeguatamente ricollocati con la verifica finale.

Le parti convengono di incontrarsi a livello nazionale, con la partecipazione delle strutture sindacali territoriali e della Società committente, nell'ambito delle assegnazioni dell'insieme dei nuovi lotti al termine delle procedure di cambio di appalto per ogni Regione, al fine di valutare ed individuare soluzioni adeguate al corretto bilanciamento delle risorse umane nei lotti oggetto delle procedure stesse. In tale fase la Società committente garantirà prioritariamente la ricollocazione delle eventuali risorse non immediatamente collocate, individuando le azioni necessarie al superamento del problema. Trenitalia, al fine di assicurare la continuità occupazionale a questi lavoratori, garantirà l'individuazione e l'assegnazione delle congrue attività da affidare in proposito, anche in termini di durata rispetto all'affidamento dei servizi appaltati. In tale occasione, inoltre, sarà data soluzione anche ai casi di lavoratori che per errore non risultassero inseriti negli elenchi oggetto dei cambi appalto e che comunque siano in grado di dimostrare il proprio rapporto di lavoro con una delle Società cedenti.

8. La prima assegnazione con riferimento all'elenco dei lavoratori indicato nel bando di


Gara è pari a centottanta (180) unità per il lotto 10 Lombardia Divisione Passeggeri Regionale.




Considerato che gli elenchi allegati sono stati forniti dalla Committente, resta inteso tra le parti che - prima del subentro effettivo nel lotto - verrà effettuata a livello territoriale una verifica dei lavoratori di cui al presente punto.

9. In considerazione del fatto che il fondo di previdenza complementare del settore è il Fondo Eurofer", le parti confermano la continuità della contribuzione al citato fondo per i lavoratori che vi hanno a suo tempo aderito e che vi aderiranno.

Per l'Azienda



Per le OO.SS.



Ultramarini: Meun
UGLTRASPORTI
SACTRASPORTI
S. Giuseppe A. Vitello